



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



VERBALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 169 DEL 02/12/2021

GIUDIZI PENDENTI INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA PER INFRAZIONI AL C.D.S. E GIUDIZI PENDENTI INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA PER RICORSI CONTRO LE ORDINANZE-INGIUNZIONI DI PAGAMENTO E CONTRO LE ORDINANZE CHE DISPONGONO LA SOLO CONFISCA. DELEGA A RESISTENZA IN GIUDIZIO.

L'anno duemilaventuno , il giorno due , del mese di Dicembre , alle ore 15:30, nella sala Giunta della Residenza comunale, la Giunta Comunale si è riunita con la presenza dei Signori:

Pos.	Cognome Nome	Carica	Pres.
1	FORONCHI FRANCA	Sindaco	P
2	BELLUZZI ALESSANDRO	Vice Sindaco	P
3	GABELLINI CLAUDIA	Assessore	P
4	ROMEO NICOLA ANTONIO	Assessore	P
5	UGOLINI ENRICO	Assessore	P
6	VACCARINI FEDERICO	Assessore	P

Totale presenti n. 6

Partecipa alla Seduta con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 97, comma 4) il Segretario Generale Dott. Andrea Volpini .

La Sindaca, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara la seduta valida ed aperta ed invita i presenti a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA l'allegata proposta di delibera n. 194 (proponente: GABELLINI CLAUDIA) predisposta in data 16/11/2021 dal Responsabile del Procedimento;

VISTI i seguenti pareri richiesti ai sensi del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, art. 49, comma 1, (allegati all'originale del presente atto):

- a) Parere Favorevole per la Regolarità Tecnica espresso in data 24/11/2021 dal Dirigente Responsabile del POLIZIA MUNICIPALE Dott GADDI BALDINO / ArubaPEC S.p.A. ;
- b) Parere non necessario per la Regolarità Contabile firmato digitalmente espresso in data 24/11/2021 dal Dirigente Responsabile del Settore Servizi Finanziari Dott.ssa _RUFER CLAUDIA MARISEL/ArubaPEC S.p.A_ ;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- 1) – di approvare l'allegata proposta di deliberazione n. 194

Successivamente,

LA GIUNTA COMUNALE

Su proposta della Sindaca;

Ritenuto che sussistono particolari motivi d'urgenza, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma - del T.U.EE.LL. di cui al Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Con voti unanimi espressi in forma palese,

D E L I B E R A

- di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile.



Comune di Cattolica

Provincia di Rimini



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER LA GIUNTA COMUNALE

N. 194 del 16/11/2021

GIUDIZI PENDENTI INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA PER INFRAZIONI AL C.D.S. E GIUDIZI PENDENTI INNANZI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA PER RICORSI CONTRO LE ORDINANZE-INGIUNZIONI DI PAGAMENTO E CONTRO LE ORDINANZE CHE DISPONGONO LA SOLO CONFISCA. DELEGA A RESISTENZA IN GIUDIZIO.

Assessore competente: GABELLINI CLAUDIA

Settore proponente: POLIZIA MUNICIPALE
Dirigente responsabile:

RICHIAMATE le deliberazioni n. 83 e n. 84 del 17/12/2020, dichiarate immediatamente eseguibili, con le quali il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) e il Bilancio di Previsione Finanziario 2021-2023;

RICHIAMATA la deliberazione di Giunta Comunale n. 189 del 30/12/2020, dichiarata immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023: assegnazione risorse finanziarie;

CONSIDERATO che dalla elevazione di verbali per infrazioni al Codice della Strada accertate dalla Polizia Municipale di Cattolica possono scaturire controversie da risolversi innanzi al Giudice di Pace di Rimini e talvolta innanzi ad altri Giudici di Pace del territorio nazionale;

CONSIDERATO altresì che anche la messa a ruolo delle sanzioni pecuniarie può dare origine a contenzioso, per ricorso degli obbligati innanzi al Giudice di Pace Rimini e talvolta innanzi ad altri Giudici di Pace del territorio nazionale o innanzi al Giudice Monocratico del Tribunale di Rimini;

PREMESSO CHE al fine di evitare soccombenza giudiziaria dell'Ente, derivanti dalla mancata comparizione in giudizio per la resistenza a ricorsi avverso verbali di accertamento di violazioni del Codice della Strada ovvero avverso ordinanze-ingiunzione derivanti dal mancato pagamento dei verbali di accertamento per violazione alle leggi dello Stato, ordinanze e regolamenti comunali, appare necessario garantire la costituzione e la presenza in giudizio dell'Ente a mezzo di suoi rappresentanti;

DATO ATTO, che

- l'articolo 75, 3° comma, c.p.c. prevede che le persone giuridiche stiano in giudizio per mezzo di

- chi le rappresenta a norma di legge o di statuto;
- la Cassazione a sezioni unite 17 marzo 2004, n. 5463, nel confermare la spettanza del potere di rappresentanza processuale del Comune soltanto al Sindaco che può delegare i dirigenti richiama precedenti sentenze delle sezioni unite (10 dicembre 2002, n. 17550, 10 maggio 2001, n. 186) nonché univoca e copiosa giurisprudenza di Cassazione (Cass. 11 maggio 2001, n. 6546; Cass. 30 maggio 2000, n. 7190; Cass. 5 aprile 2002, n. 4845; Cass. 10 febbraio 2003, n. 1949; Cass. 20 febbraio 2003, n. 2583; Cass. 12 dicembre 2003, n. 19082), e ammette che tale rappresentanza possa essere devoluta a un dirigente comunale su delega del sindaco stesso;

VISTI:

- l'art. 22 della L. n. 689/81 il quale dispone che “... omissis ... contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.”;
- l'art. 6 comma 9 del D.lgs. n. 150/2011 il quale stabilisce che “Nel giudizio di primo grado l'opponente e l'autorità che ha emesso l'ordinanza possono stare in giudizio personalmente. L'autorità che ha emesso l'ordinanza può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati. Nel giudizio di opposizione all'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 205 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il prefetto può farsi rappresentare in giudizio dall'amministrazione cui appartiene l'organo accertatore, la quale vi provvede a mezzo di propri funzionari appositamente delegati, laddove sia anche destinataria dei proventi della sanzione, ai sensi dell'articolo 208 del medesimo decreto.”;
- l'art.7 comma 8 del D.lgs.150/2011 il quale dispone che : “Nel giudizio di primo grado le parti possono stare in giudizio personalmente. L'amministrazione resistente può avvalersi anche di funzionari appositamente delegati.”

RICHIAMATE la deliberazioni di Giunta Comunale:

- n. 185 del 18/12/2009;
- n. 51 del 29/03/2010;
- n. 10 del 09/12/2010;
- n. 3 del 02/01/2012;
- n. 27 del 06/02/2013;
- n. 1 del 09/01/2014;
- n. 215 del 30/12/2014;
- n. 187 del 21/12/2015;
- n. 29 del 09/02/2017;

RICHIAMATA la deliberazioni di Giunta Comunale n. 25 del 13/02/2018 nella quale si confermava e prorogava la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 29 del 09/02/2017 fino alla fine del mandato del Sindaco in carica, Mariano Gennari con la quale si autorizzava, l' Assistente Capo di Polizia Locale Simonetta Ruggeri e l'Assistente Capo di Polizia Locale Paolo Ruggiero alla costituzione e alla resistenza in giudizio a difesa dei pubblici interessi e dell'operato dell'Amministrazione Comunale di Cattolica avanti i giudizi pendenti innanzi all'Autorità Giudiziaria e precisamente :

- innanzi al Giudice di Pace di Rimini per quanto riguarda le controversie che scaturiscono dalla elevazione di verbali per infrazioni al Codice della Strada nonché dalla messa a ruolo delle sanzioni pecuniarie;
- innanzi agli altri Giudici di Pace del territorio nazionale per quanto riguarda le controversie che scaturiscono dalla elevazione di verbali per infrazioni al Codice della Strada nonché dalla messa a ruolo delle sanzioni pecuniarie, ma limitatamente alla sola costituzione in giudizio che avverrà per

- posta ordinaria o per posta elettronica certificata;
- innanzi al giudice monocratico del Tribunale di Rimini per ricorso promossi contro le ordinanze-ingiunzioni di pagamento e contro le ordinanze che dispongono la sola confisca, riguardanti le attività istituzionali della Polizia Municipale;

CONSIDERATO che tale delega concessa con deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 13/02/2018 agli Assistenti Capo di Polizia Locale Simonetta Ruggeri e Paolo Ruggiero è scaduta ;

PRESO ATTO che l'incarico affidato ai suddetti Assistenti Capo di Polizia Locale è stato svolto in maniera puntuale ed efficace;

VISTI:

- il D.lgs. n. 267/2000 e ss. mm.;
- il D.lgs. n. 165/2001 e ss. mm.;
- lo Statuto Comunale;
- il Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei servizi;

Assunti i poteri della Giunta Comunale,

PROPONE

1) - di confermare la precedente deliberazione di Giunta Comunale n. 25 del 13/02/2018, fino al 31/12/2022;

2) - di autorizzare fino al 31/12/2022, per le motivazioni in premessa esplicitate, l'Assistente Capo di Polizia Locale Simonetta Ruggeri e l'Assistente Capo di Polizia Locale Paolo Ruggiero alla costituzione e alla resistenza in in giudizio a difesa dei pubblici interessi e dell'operato dell'Amministrazione Comunale di Cattolica avanti i giudizi pendenti innanzi all'Autorità Giudiziaria e precisamente :

- innanzi al Giudice di Pace di Rimini per quanto riguarda le controversie che scaturiscono dalla elevazione di verbali per infrazioni al Codice della Strada nonché dalla messa a ruolo delle sanzioni pecuniarie;
- innanzi agli altri Giudici di Pace del territorio nazionale per quanto riguarda le controversie che scaturiscono dalla elevazione di verbali per infrazioni al Codice della Strada nonché dalla messa a ruolo delle sanzioni pecuniarie, ma limitatamente alla sola costituzione in giudizio che avverrà per posta ordinaria o per posta elettronica certificata;
- innanzi al giudice monocratico del Tribunale di Rimini per ricorso promossi contro le ordinanze-ingiunzioni di pagamento e contro le ordinanze che dispongono la sola confisca, riguardanti le attività istituzionali della Polizia Municipale;

3) - di dare atto che il responsabile del procedimento è il dott. Ruggero Ruggiero;

4) - di inviare comunicazione telematica del presente atto ai seguenti uffici: Polizia Locale e Ufficio Affari Legali;

5) - di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 -4° comma del T.U.EE.LL. di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 per consentire l'immediata attuazione di quanto disposto.

.....

VERBALE APPROVATO E SOTTOSCRITTO

LA SINDACA
FRANCA FORONCHI

IL SEGRETARIO COMUNALE
ANDREA VOLPINI

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del Codice dell'Amministrazione Digitale (D.Lgs. N 82/2005 e ss.mm.)